

BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI SUSAL PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI.

PREMESSO CHE

La Città Metropolitana di Torino, al fine di svolgere in modo coordinato attività di promozione sportiva di competenza regionale ma gestita tramite personale distaccato ai sensi della L.R. 23/2015, stipula convenzioni con Enti Locali, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e pedissequa disposizioni statutarie e regolamentari in materia poiché non ritiene opportuno gestire in forma diretta l'assegnazione degli impianti sportivi metropolitani, per ragioni di economicità organizzativa e di efficacia degli interventi; tali parametri di riferimento dell'azione amministrativa risultano meglio sostenibili dal Comune competente territorialmente;

il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 2004, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" ha disciplinato all'art. 96 l'uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche prevedendo, tra l'altro, che "... gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ..." consentendo all'Ente Locale proprietario dei beni di disporre la temporanea concessione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale;

La Provincia di Torino, in allora, con propria deliberazione consigliere n. 407843 del 22/01/2008, ha approvato il Regolamento per "Lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi" contenente anche il presente schema di convenzione;

la conseguente Convenzione con il Comune di Susa, di durata novennale, è stata stipulata in data 15/09/2010, rep. n. 13530, con scadenza alla data del 15/09/2019;

la gestione dell'assegnazione degli impianti, da parte del Comune di Susa, è stata efficace ed improntata su criteri di efficienza operativa, con piena soddisfazione degli utenti e quindi, indirettamente, anche di questo Ente e si ritiene quindi opportuno rinnovare il rapporto convenzionale, teso alla concessione in uso degli impianti sportivi, in orario extrascolastico, insistenti presso gli edifici scolastici metropolitani, siti nel territorio di riferimento;

Il Comune di Susa, stipulando la presente convenzione, può usufruire degli impianti direttamente o provvedendo a stipulare concessioni con i soggetti richiedenti nei giorni e nelle ore in cui non si svolge il servizio scolastico;

con Decreto n..... in data....., si è stabilito di rinnovare la convenzione in oggetto, per una durata di anni 9 (nove) tra la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Susa che ha aderito con propria deliberazione n in data

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

La Città Metropolitana di Torino, con sede in Torino, corso Inghilterra 7 P.IVA 01907990012, per la quale interviene nel presente atto l'ing. nato a il, nella sua qualità di Dirigente della Direzione a fronte del Decretodella Città Metropolitana n° del

E

Il Comune di Susa con sede in Susa,, codice fiscale n., per la quale interviene nel presente atto. nato a il, nella sua

qualità di a fronte della deliberadel
Comune di Susa n° _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITÀ

1. Con la presente convenzione la Città Metropolitana di Torino tende alla realizzazione della finalità, che considera di rilevante interesse pubblico, di garantire una efficiente e razionale fruizione delle strutture sportive metropolitane sia da parte del soggetto aderente alla convenzione sia da parte di terzi, in caso di rapporto concessorio tra il Comune di Susa e i soggetti concessionari.
2. Il Comune di Susa s'impegna ad applicare il "Regolamento per lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi" metropolitano ed armonizzare eventuali discipline difformi che interessino l'utilizzo degli impianti di sua proprietà.

ART. 2 – OGGETTO

1. La convenzione ha ad oggetto la gestione coordinata degli impianti sportivi della Città Metropolitana di Torino insistenti sul territorio del comune di Susa ed allocati come segue, tenendo conto che tale concessione è valida esclusivamente per i giorni e le ore nei quali non si svolge il servizio scolastico:
L.C. "Norberto ROSA";
I.I.S. "Enzo FERRARI".
2. Gli impianti sportivi gestiti in forma coordinata mediante la presente convenzione sono costituiti dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici e arredi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella relazione redatta dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata e in atti.

ART. 3 – DURATA

1. La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione finale del presente atto e durata pari a 9 (nove) anni. E' escluso ogni tacito rinnovo.
2. Entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dallo spirare del termine di validità della convenzione, il Comune di Susa mantiene la facoltà di promuoverne il rinnovo che si intende concluso mediante sottoscrizione, previa conforme approvazione degli organi competenti delle parti contraenti.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale o per il perimento degli impianti, la concessione può cessare per revoca motivata dal pubblico interesse, anche sopravvenuto, ovvero per risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le parti contraenti si impegnano a consultarsi periodicamente sull'andamento dell'attività dedotta in convenzione e sull'utilizzo dei relativi impianti, mediante scambio di corrispondenza tra i dirigenti rispettivamente competenti, ovvero mediante redazione congiunta di verbali di constatazione.

ART. 5 – MODALITÀ' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

1. Il Comune di Susa può gestire direttamente le attività dedotte in convenzione, rendicontandone i risultati alla Città Metropolitana di Torino con cadenza annuale.

2. In alternativa alla gestione diretta, il Comune di Susa può concedere a terzi l'uso o la gestione degli impianti, con le modalità ed entro i limiti previsti dal seguente articolo.

ART. 6 - GESTIONE DELL'IMPIANTO MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI (DELEGA)

1. Nell'ambito della convenzione la Città Metropolitana di Torino delega il Comune di Susa alla gestione delle attività oggetto di convenzione. L'esercizio della suddetta funzione può avvenire concedendo a terzi l'uso o la gestione del bene con le modalità previste dall'art. 27 comma 2 del Regolamento metropolitano per "lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi".
2. Gli enti e le associazioni concessionarie, individuate agli articoli 16 e 22 del Regolamento, che utilizzano gli impianti di cui alla presente convenzione, sono tenute al pagamento delle tariffe o, rispettivamente, dei canoni determinati dalla Città Metropolitana di Torino.
3. Il personale scolastico di ciascuno degli edifici elencati all'art. 2 o, in caso non si tratti di edifici scolastici, altro personale eventualmente previsto ed i responsabili delle singole associazioni autorizzate all'uso, provvedono a segnalare tempestivamente al concedente il verificarsi di ogni danno ai locali ed alle attrezzature concesse.
4. Il Comune di Susa, sulla base delle segnalazioni pervenute, adotta i provvedimenti necessari, compresa la richiesta di risarcimento dei danni accertati, con le modalità e secondo quanto stabilito dal Regolamento metropolitano.
5. In caso di inottemperanza degli impegni assunti dai concessionari, la Città Metropolitana di Torino potrà richiedere al concedente di revocare la concessione stessa. Il concedente sarà tenuto a provvedere con immediatezza.
6. Negli impianti di cui alla presente convenzione è vietato l'accesso al pubblico sino all'eventuale acquisizione della prescritta certificazione di agibilità per manifestazioni di pubblico spettacolo, secondo le modalità previste dal Regolamento metropolitano per "lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi".
7. In relazione a quanto sopra il concedente si impegna a non utilizzare gli impianti per iniziative che prevedano la presenza di pubblico e ad adottare gli opportuni accorgimenti perché tale divieto sia rispettato dai propri concessionari.
8. I soggetti che ottengono la concessione devono presentare al concedente un elenco di tutti coloro che svolgono attività sportiva in palestra, compresi tecnici, allenatori e dirigenti, indicando chiaramente il presidente ed i dirigenti responsabili del soggetto concessionario: la presenza continua di almeno uno dei dirigenti segnalati è elemento essenziale per l'accesso degli atleti all'impianto.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo degli impianti, compresi nella attività in convenzione e concessi a terzi, sono percepiti dalla Città Metropolitana di Torino. I canoni per la concessione in gestione sono sempre percepiti dalla Città Metropolitana di Torino.
2. Ogni modifica dell'impianto tariffario sarà tempestivamente comunicata al Comune aderente affinché possa darne opportuna comunicazione ai concessionari.

ART. 8 – OBBLIGHI RECIPROCI

1. Nell'ambito della convenzione in oggetto sorgono, in capo ai soggetti aderenti obblighi reciproci e garanzie;
2. Il Comune di Susa si obbliga, in particolare, a:
 - a) pubblicizzare in modo adeguato sul proprio territorio il periodo entro il quale può essere presentata istanza per l'ottenimento delle concessioni fornendo tutte le informazioni amministrative necessarie;

- b) provvedere a concedere gli spazi con la massima trasparenza, adottando i criteri di priorità individuati dal Regolamento per *“Lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi”*, armonizzandoli con i propri;
 - c) sottoscrivere, con il concessionario, apposito disciplinare avente valore contrattuale, secondo i modelli forniti dalla Città Metropolitana di Torino, nel quale si stabiliscono i termini del rapporto giuridico tra la Città Metropolitana di Torino, il soggetto aderente concedente ed il concessionario, stipulato ai sensi degli articoli 20 e 26 del Regolamento provinciale citato;
 - d) rispondere direttamente di eventuali illegittimità commesse in danno a terzi nell’espletamento delle procedure di concessione.
3. I soggetti aderenti alla convenzione si obbligano a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, entro il 15 ottobre di ciascun anno, un prospetto complessivo dal quale risulti la previsione di utilizzo degli impianti oggetto della presente convenzione nel periodo settembre-giugno dell'anno scolastico in corso di svolgimento per impianti annessi ad edifici scolastici e per anno solare per gli altri impianti, contenente le seguenti indicazioni:
- a) ente o associazione che utilizza;
 - b) ore o giorni di utilizzo per ciascun utente;
 - c) modalità del servizio di pulizia (direttamente tramite personale comunale ovvero tramite ente o associazione concessionaria);
 - d) nominativo e indirizzo della persona responsabile per ogni attività svolta;
 - e) nominativo ed indirizzo del responsabile comunale e scolastico.
4. Tale prospetto sarà tempestivamente aggiornato e trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in caso di nuove assegnazioni e di modifiche agli utilizzi già segnalati, entro dieci giorni dall’avvenuta modificazione: secondo le procedure previste dalla Città Metropolitana di Torino saranno altresì comunicati gli usi gratuiti, ai sensi dell’art. 27 del citato regolamento.
5. I richiedenti devono inoltrare le istanze per l’uso al Comune che ha aderito alla convenzione.
6. E’ cura del Comune raccogliere le istanze in tempo utile per rispettare i termini previsti al presente articolo.
7. L’assegnazione degli spazi dovrà avvenire utilizzando i criteri contenuti nel Regolamento per *“Lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi”*, eventualmente integrati dalla Città Metropolitana di Torino, armonizzati e resi il più possibile compatibili con quelli stabiliti dal Comune.

ART. 9 – ONERI

1. Al momento della stipula della convenzione il Comune, nel caso di uso diretto, assume la responsabilità di:
- effettuare la pulizia dei locali;
 - provvedere all’assicurazione, per la responsabilità civile e patrimoniale, per eventuali danni che possano derivare a persone o cose dall'uso dei locali e delle attrezzature, prevedendo un congruo massimale;
 - vigilare, durante il periodo di utilizzo, sugli impianti sportivi ovvero sull'intero complesso in caso di attività che richiedano la continua accessibilità allo stesso;
2. Nel caso di concessione, da parte del Comune aderente, i concessionari assumono a proprio carico i seguenti oneri:
- pulizia dei locali oggetto della concessione;
 - responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose dall'uso dei locali e delle attrezzature, prevedendo un congruo massimale;

- vigilanza sui locali oggetto del rapporto concessorio ovvero sull'intero complesso in caso di attività che richiedano la continua accessibilità allo stesso;
 - rapporti con l'Istituto scolastico, mediati se necessario dal Concedente.
3. La Città Metropolitana di Torino è sollevata da ogni responsabilità relativa a danni che possano essere causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività dedotte in convenzione. Detta responsabilità ricade, in relazione al caso di specie, sul concessionario o sul Comune di Susa.
4. La Città Metropolitana di Torino si impegna:
- a fornire al Comune la documentazione indicata nella presente convenzione;
 - ad eseguire gli interventi manutentivi sulle strutture e a coprire gli oneri relativi alle utenze, nei limiti e con le modalità stabilite nell'articolo seguente.

ART. 10 – DISTRIBUZIONE ONERI DI MANUTENZIONE ED UTENZA CIVILE

1. L'assunzione degli oneri manutentivi e degli oneri di utenza civile relativi alle strutture sportive è disciplinata come segue:
- in caso utilizzo diretto da parte del Comune di Susa, su quest'ultimo gravano esclusivamente gli oneri manutentivi ordinari e le utenze civili qualora ripartibili, tenuto conto che le utenze scolastiche restano in capo alla Città Metropolitana di Torino;
 - in caso di concessione in uso a terzi da parte del Comune di Susa, ogni onere grava sulla Città Metropolitana di Torino, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7;
 - in caso di concessioni in gestione rilasciate dal Comune di Susa a terzi, i concessionari si faranno carico degli oneri manutentivi ordinari e di realizzare il piano d'investimento e di assunzione degli oneri civili presentato ai sensi di quanto previsto dal Regolamento metropolitano; la Città Metropolitana di Torino si assume gli oneri residuali.

ART. 11 – RISERVA DI UTILIZZO IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1. La Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di utilizzare le strutture oggetto della presente convenzione, per proprie iniziative, nei giorni e nelle ore compatibili con i programmi di utilizzo predisposti dal Comune di Susa, entro il limite di n. cinque giornate all'anno.

ART. 12 - CESSAZIONE ANTICIPATA

1. La convenzione può essere revocata nei seguenti casi:
- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - per gravi motivi di ordine pubblico.
2. La convenzione può essere risolta per grave inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 9 in capo al soggetto aderente, oltreché per i seguenti motivi:
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione della Città Metropolitana di Torino;
 - reiterata violazione del calendario ed orario di utilizzo comunicati risultante da contestazioni della Città Metropolitana di Torino;
3. Gli atti definitivi della Città Metropolitana di Torino riguardo a revoca, risoluzione per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticità, sono assunti dal dirigente del Servizio competente della Città Metropolitana di Torino.

ART. 13 – RICONSEGNA

1. L'atto di riconsegna, alla Città Metropolitana di Torino, degli impianti sportivi deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della convenzione.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto degli impianti sportivi della Città Metropolitana di Torino insistenti sul territorio del Comune di Susa.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e s.m.i., con relativo onere a carico della parte che l'avrà richiesta.
2. Gli eventuali tributi di legge sono a carico del comune aderente.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B del D.P.R. 26/10/72 n. 642 e s.m.i.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione.
2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi al "Regolamento metropolitano per lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi" nonché alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Torino, li

La Città Metropolitana di Torino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Comune di Susa

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)